Comune di Antrodoco Prot. n. 0006283 del 30-07-2021 arrivo Cat. 5 Cl. 1

COMUNE DI ANTRODOCO
(Provincia di Rieti)

ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno duemila ventuno il Dott. Daniele Giuncato, in qualità di organo di revisione dei conti del Comune di Antrodoco:

- dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità;

- dato atto che risulta essere disponibile il piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l'esercizio 2021;

- vista la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 23 del 27.7.2021 recante "*Approvazione piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021*" che qui si riporta in allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente parere;

- considerato che a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

- considerato l'art. 1, comma 654 della citata normativa che prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- considerato che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- considerata la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Comune di Antrodoco Prot. n. 0006283 del 30-07-2021 arrivo Cat. 5 Cl. 1

- dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- visto l'art.1 comma 738 della Legge 27.12.2019, n.160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

- vista la delibera dell'ARERA n.158 del 05/05/2020 che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e ha individuato, in particolare, in particolare la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti KD per la parte variabile della tariffa;

- vista la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 26.06.2020, in cui l'autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura di costi sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'Ente locale a copertura di tali agevolazioni;

- visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente indica che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il* ***30 giugno 2021.*** *Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";*

- considerato che il termine di cui sopra è differito al 31.07.2021 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Legge 30.06.2021, n.99;

- preso atto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

- preso atto di quanto disposto dall'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Comune di Antrodoco Prot. n. 0006283 del 30-07-2021 arrivo Cat. 5 Cl. 1

- considerato che anche per l'anno 2021 viene applicata la riduzione del 25% della parte variabile per le utenze non domestiche la cui attività è riconducibile alle categorie previste dalla delibera ARERA n.158/2020per agevolazioni COVID 19;

- visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolti direttamente dal Comune da cui risulta un costo complessivo di € 382.455,18;

- considerato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: (i) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (ii) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- preso atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

- considerato che nella suddetta relazione è stata verificata a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

- tenuto conto della delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.06.2020 con la quale il Comune di Antrodoco ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

- considerato che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

- verificata la copertura finanziaria ed il permanere degli equilibri di bilancio connessi;

- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e sue successive modificazioni;

- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

- visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

- visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio comunale concernente l'approvazione del piano economico finanziario per la TARI - esercizio 2021 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Antrodoco, 29.7.2021

L'organo di revisione

Dott. Daniele Giuncato

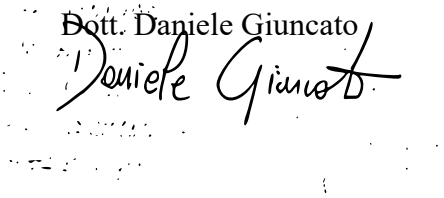

Comune di Antrodoco Prot. n. 0006283 del 30-07-2021 arrivo Cat. 5 Cl. 1